

**Edizione di lunedì 6 Febbraio 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Deducibilità accantonamento per manutenzioni straordinarie**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **BILANCIO**

**Report di sostenibilità: esteso l'ambito di applicazione**

di Claudia Bollini, Fabio Landuzzi

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Permuta tra valute virtuali e dubbi sulla tassazione applicabile**

di Francesco Paolo Fabbri

## **CRISI D'IMPRESA**

**La riassunzione del giudizio interrotto dal fallimento**

di Luigi Ferrajoli

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Conferimenti di partecipazioni in neutralità indotta e abuso del diritto**

di Fabio Giommoni

## CASI OPERATIVI

---

### ***Deducibilità accantonamento per manutenzioni straordinarie***

di Euroconference Centro Studi Tributarî



#### **Domanda**

Un'impresa ferroviaria si occupa, tra le varie attività, anche di trasporto pubblico locale. Detiene in proprietà e in uso gratuito da terzi, carri, locomotori e carrozze. Per alcuni di questi beni è necessario programmare un piano di manutenzioni cicliche con cadenza, ad esempio, quinquennale e/o decennale: si tratterebbe di interventi di conservazione o di ripristino della funzionalità dei fattori produttivi pluriennali e non di incrementare la capacità produttiva o la durata di quei fattori, che, nel caso, si tratterebbe di manutenzione straordinaria. Inoltre, le manutenzioni cicliche che si ritiene di pianificare, non possono essere sostituite da più frequenti interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi, in tali casi, verrebbero sistematicamente addebitati all'esercizio.

Per fare fronte alle uscite future relative a questi interventi programmati di manutenzioni, la società procederebbe ad accantonamenti a un fondo con l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferirebbe ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Il fondo, così alimentato di anno in anno, verrebbe utilizzato (in diminuzione) nell'anno in cui i costi di manutenzione sarebbero effettivamente sostenuti; si otterrebbe così, il risultato di ripartire negli esercizi di competenza il costo dell'intervento di manutenzione, resi necessari a causa dello sfruttamento del cespite negli anni.

Si chiede se, nonostante il richiamo dell'articolo 107, Tuir, primo comma, sia solo per gli interventi ciclici di manutenzione e revisione sulle navi e sugli aeromobili, sia applicabile per estensione, anche alle società ferroviarie, e pertanto, se gli accantonamenti effettuati siano fiscalmente deducibili. (*"Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa*

*complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.”).*

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## BILANCIO

### **Report di sostenibilità: esteso l'ambito di applicazione**

di **Claudia Bollini, Fabio Landuzzi**



Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva n. 2022/2464** riguardante la **rendicontazione societaria di sostenibilità** (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – “CSRD”), mediante la quale la Commissione ha integrato e modificato le disposizioni della [Direttiva 2013/34/UE](#), concernente l'obbligo di comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario** per imprese di grandi dimensioni.

I nuovi obblighi previsti dalla CSRD si applicheranno progressivamente, sulla base dei **seguenti step**:

- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2024** alle imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, quindi le **grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti** occupati durante l'esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2025** a **tutte le altre grandi imprese** attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2026** alle **PMI quotate** (escluse le microimprese) e agli **enti creditizi piccoli e non complessi**. In considerazione delle minori dimensioni di tali società nonché delle limitate risorse a loro disposizione, le stesse hanno la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per un **periodo transitorio di due anni**, indicando, nella relazione sulla gestione, le motivazioni di tale scelta;
- per gli esercizi aventi inizio **dal 1° gennaio 2028** alle **società non UE** che realizzano un **fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro nell'Unione europea** e che hanno un'impresa figlia o una succursale nel territorio UE, che si qualifica come **grande impresa** o **PMI quotata** e/o presenta un **fatturato netto superiore a 40 milioni di euro** nell'esercizio precedente.

Si ricorda che la **soglia per definire “grande”** un'impresa è quella fissata dalla dall'articolo 3,

paragrafo 4, della [Direttiva n. 34/2013](#), ovvero quando una società, alla data di chiusura del bilancio, **superi due dei seguenti tre criteri**:

- 20 milioni di euro di totale attivo;
- 40 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti medi annui.

Sulla base dei predetti criteri, quindi, le imprese soggette all'obbligo di Reporting di sostenibilità, nell'Unione Europea, passeranno dalle 11.000 attuali a quasi 50.000, senza considerare l'ulteriore **effetto a catena** che ne deriverà, in considerazione delle necessità delle "grandi imprese" di raccogliere le informazioni rilevanti lungo tutta la loro filiera.

È comunque ammesso anche per le **PMI non quotate** di rendicontare, **su base volontaria**, le attività svolte in tema di sostenibilità.

È altresì previsto che le imprese **controllanti di un gruppo di grandi dimensioni** includano nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni utili per la comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

In merito alla **tipologia di informazioni** da fornire, la Direttiva è intervenuta con modifiche sostanziali, sostituendo in primo luogo il termine "*informazioni di carattere non finanziaria*" con l'espressione "*informazioni sulla sostenibilità*", al fine accentuare il rilevante legame tra le politiche adottate in **ambito ambientale, sociale e di governance** e l'andamento **economico-finanziario** della società.

Più in generale, la CSRD introduce un nuovo **concetto di "doppia rilevanza"** (o "doppia materialità"), sulla base del quale le imprese dovranno fornire informazioni sia in merito all'**impatto delle attività** dell'impresa sulle **persone** e sull'**ambiente** (approccio *inside-out*), sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (approccio *outside-in*).

Nel dettaglio, il **nuovo rendiconto** di sostenibilità, che ricordiamo sarà **parte integrante della relazione sulla gestione**, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- descrizione del **modello** e della **strategia aziendale** che indichi:
- la gestione dei **rischi** e delle **opportunità** connessi alle questioni di sostenibilità;
- i **piani dell'impresa**, inclusi le azioni attuative e i relativi piani finanziari e di investimento volti a garantire la compatibilità del modello e della strategia con la transizione verso un'economia sostenibile;
- le modalità con cui il modello e la strategia tengono conto degli **interessi degli stakeholders** rilevanti;
- le **modalità di attuazione** della strategia, nell'ambito della sostenibilità;
- descrizione degli **obiettivi ESG** individuati dall'impresa e dei progressi nel loro

raggiungimento;

- descrizione del **ruolo degli organi** di amministrazione, gestione e controllo in relazione alle questioni ESG e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- descrizione delle **politiche di sostenibilità** dell'impresa;
- descrizione delle **procedure di due diligence** di sostenibilità;
- descrizione dei **principali impatti negativi**, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché per prevenire e mitigarne gli effetti;
- descrizione dei **principali rischi** connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- **indicatori** e KPI per tutte le precedenti informazioni.

Per le **PMI** saranno introdotti degli **standard di rendicontazione specifici** per le loro esigenze e caratteristiche.

La CSRD, nell'evidenziare la necessità di adottare un quadro coordinato di riferimento per la rendicontazione, ha attribuito all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) il mandato per la definizione dei **nuovi principi di rendicontazione**.

Gli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*) dovranno indicare le **linee guida** per la predisposizione del Report di sostenibilità.

Ad oggi, l'EFRAG ha già trasmesso la **prima serie di bozze** di Standards alla Commissione Europea, la quale, al termine del processo di consultazione, procederà con la loro adozione in versione definitiva, come atti delegati, **entro il 30 giugno 2023**.

Da ultimo, tra le novità, si segnala che, al fine di poter assicurare la credibilità delle informazioni fornite, la CSRD ha previsto l'introduzione dell'**obbligo di attestazione della rendicontazione** di sostenibilità da parte del **revisore legale** o della società di revisione contabile, che dovrà fornire il proprio parere circa la conformità del Report di sostenibilità alle prescrizioni della Direttiva.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Permuta tra valute virtuali e dubbi sulla tassazione applicabile***

di **Francesco Paolo Fabbri**

OneDay Master

**TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ: NOVITÀ E  
ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE**

Scopri di più >

Dopo diversi anni nei quali è **mancata una disciplina organica** sugli **aspetti fiscali** e dichiarativi delle **criptovalute**, con l'[articolo 1, commi 126 – 147, L. 197/2022](#) (“**Legge di Bilancio 2023**”) è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, una **disciplina tributaria** per questo tipo di beni (anche definiti “**valute virtuali**”, “**cripto-attività**” eccetera), ossia quelle **rappresentazioni digitali di valore e di diritti** la cui diffusione è andata di pari passo con la tecnologia c.d. di “**registro distribuito**” di **informazioni digitali** (c.d. “*Distributed Ledgers Technology*”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla **blockchain**.

È stata infatti stabilita, in **modo esplicito**, l'**inclusione delle cripto-attività** nell'ambito del **quadro impositivo** sui redditi delle **persone fisiche**.

Nello specifico, nell'[articolo 67, comma 1, Tuir](#) viene inserita una **nuova categoria di “redditi diversi”**, facente capo alla neo-introdotta lettera c-sexies), costituita dalle **plusvalenze** e dagli **altri proventi** realizzati mediante:

- **rimborso/cessione a titolo oneroso**, oppure
- **permuta**, o ancora
- **detenzione**,

di valute virtuali, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro** nel periodo d'imposta.

Ciò che balza istantaneamente all'occhio è una sorta di “**unicum**” a livello di **ordinamento fiscale**, dal momento che risulta possibile che anche la **mera detenzione** di criptovalute dia luogo a **proventi tassabili**, fattispecie che costituisce difatti una sorta di **eccezione** alla regola generale che, relativamente ai **beni**, vede la **tassazione solamente nel realizzo**.

Con riferimento alle cripto-attività ciò si giustifica in quanto vi sono ipotesi nelle quali tali beni possono essere “**vincolati**” affinché **se ne generino altri** (come nel caso delle operazioni di

**mining, staking e airdrop**): in dette ipotesi, quindi, la detenzione delle criptovalute risulta in qualche modo simile a quella dei **redditi fondiari**, derivanti da asset che parimenti producono “**frutti**”, motivo per cui anche questi ultimi sono sottoposti a **imposizione per la sola detenzione**.

Il richiamato [articolo 67 Tuir](#), così come modificato dalla “Legge di Bilancio 2023”, specifica poi che **non costituisce** una **fattispecie fiscalmente rilevante** la **permuta tra criptovalute**, anche se solo in presenza di determinate **condizioni**.

L'ultimo periodo della citata lettera c-sexies) dispone infatti che “*Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività **aventi eguali caratteristiche e funzioni***”, espressione che dà tuttavia luogo ad alcuni **interrogativi** – anche di particolare rilievo – che portano alla necessità di un **inquadramento preliminare**.

Occorre tenere presente che, nel “mondo cripto”, la **rivendita** di **valute virtuali** può senz'altro avvenire avendo come **contropartita** le c.d. **valute FIAT** (aventi corso legale), oppure anche ottenendo **altre criptovalute**; anzi, tale tipo di operatività risulta particolarmente **frequente** nell'ambito di riferimento.

Ciò che rileva in simile frangente è il fatto che detti scambi tra cripto-attività possono avvenire tra beni analoghi (ad esempio bitcoin contro bitcoin, oppure ethereum contro ethereum) oppure con permuta tra **diverse tipologie** di simili beni.

Nello specifico, nonostante ad oggi esistano decine di migliaia di valute virtuali, esse possono essere sostanzialmente ricondotte alle seguenti “classi”:

- **currency tokens**, che configurano **mezzi di pagamento** per l'**acquisto di beni o servizi** oppure **strumenti** finalizzati al **trasferimento o investimento di denaro o di valori**;
- **security tokens**, i quali incorporano **diritti economici** legati all'**andamento di un'iniziativa imprenditoriale** (tipicamente il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di **diritti amministrativi** (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- **utility tokens**, rappresentativi di **diritti diversi**, legati alla possibilità di **utilizzare il prodotto o il servizio** che l'emittente intende realizzare (come può avvenire nel caso di licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
- **non fungible token (NFT)**, ossia **token unici, rari e indivisibili** nati tipicamente per rappresentare **asset digitali** (oggetti collezionabili su blockchain, opere d'arte digitali, proprietà nella realtà virtuale, biglietti per eventi e oggetti di gioco eccetera) o per **certificare proprietà fisiche reali** (recentemente si è visto il caso relativo agli immobili, auto, opere d'arte e proprietà intellettuali di vario genere).

La categorizzazione di cui sopra assume rilevanza in quanto, nonostante detta **macro-distinzione**, risulta alla data odierna molto **difficile** che anche cripto-attività della **stessa tipologia** possano essere **realmente analoghe**, almeno in termini di “*caratteristiche e funzioni*”.



Cosa che viene invece specificamente richiesta, dal richiamato ultimo periodo dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, ai fini dell'**irrelevanza fiscale** delle **permuta** tra asset di questo genere.

La circostanza appena richiamata sarebbe quindi, evidentemente, in grado di **porre nel nulla** quest'ultima **previsione** sulla **non imponibilità** degli **scambi tra valute virtuali**; anche se, a questo proposito, può venire in ausilio – almeno a livello **interpretativo** – quanto riportato dalla **relazione illustrativa** alla “Legge di Bilancio 2023”.

Ed infatti, nella relazione all'allora **disegno di legge** (presentato alla Camera il 29 novembre 2022, A.C. 643) si può notare una nota esplicativa della disposizione in esame, laddove si riportava che *“ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre **assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di crypto-attività** (ad esempio l'utilizzo di una **crypto currency** per acquistare un **non fungible token**) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera”*.

Sembra quindi che, secondo il legislatore, il **riferimento alle caratteristiche e funzioni** delle valute virtuali di cui si è detto **non** debba essere fatto **a livello puntuale** – in quanto, lo si ribadisce, ciò porterebbe sostanzialmente all'**inapplicabilità in toto** della **stessa previsione**, a causa delle (talvolta anche rilevanti) differenze tra valute virtuali afferenti alla stessa “classe” – bensì in termini di **categoria di appartenenza**.

Si tratta, evidentemente, di un sillogismo **favorevole al contribuente**, nella misura in cui **amplia** – o meglio, **rende effettivamente fruibile** – l'ambito applicativo della norma che rende **fiscalmente irrilevanti** gli **scambi c.d. crypto su crypto**.

Anche se, a ben vedere, simile argomentazione soffre di un **limite non marginale**, dato dal fatto che il contenuto della relazione illustrativa **non assume rilevanza di fonte del diritto**.

Questo perché, come noto, l'articolo 12, comma 1, primo periodo delle Preleggi al codice civile (sulla **“Interpretazione delle leggi”**) dispone espressamente che *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole secondo la connessione di esse**, e dall'intenzione del legislatore”*.

In proposito, al netto di ulteriori approfondimenti prettamente di linguistici, si può rilevare come la virgola che precede la locuzione **“e dall'intenzione del legislatore”** rende tale ultima parte del periodo **servente** rispetto alla **frase antecedente**, non potendovi quindi derogare ma dovendo essere **letta e considerata unitamente ad essa**.

Quanto sopra riportato ha essenzialmente due conseguenze da tenere a mente, ossia:

- il **primo canone ermeneutico** da utilizzare per interpretare – ed applicare – le disposizioni di legge risulta sempre e comunque quello dell'**interpretazione letterale** (la c.d. “*vox iuris*”);

- quest'ultimo può poi essere “corroborato” dall'**intenzione del legislatore** (la “*voluntas legis*”, riscontrabile, come nel caso in esame, dall'**analisi dei lavori preparatori** dei testi normativi), la quale può eventualmente sostituire l'interpretazione letterale ma solamente, si badi bene, se il **tenore testuale del precetto non sia da sé in grado di fornire una soluzione** rispetto al possibile significato da attribuire al medesimo.

Da notare che, in virtù di quanto appena riportato, si giustifica il noto brocardo latino secondo cui “*in claris non fit interpretatio*”, il quale indica infatti che, laddove si ha a che fare con una norma con un chiaro e preciso significato, non occorre procedere con alcuno sforzo interpretativo per “decodificarla”.

Pare quindi evidente che, in **mancanza di chiarimenti** ufficiali, segnatamente di carattere “**normativo positivo**” (ulteriori alla relazione illustrativa citata in precedenza), per i soggetti che effettuino simili permutazioni tra beni digitali può risultare particolarmente **aleatoria** la determinazione del **corretto trattamento fiscale** da applicare alla casistica in discorso; questo, soprattutto, qualora i **valori** a cui avvengono gli **scambi** risultino sufficientemente **elevati**.

Si tratta comunque di una **fattispecie** che, come già riportato, è **molto comune** per chi opera con i beni in discussione, motivo per il quale non pare che simile **incertezza normativa** possa – se non in casi rari – rappresentare un vero “freno” rispetto a questo tipo di attività di scambio.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La riassunzione del giudizio interrotto dal fallimento***

di **Luigi Ferrajoli**



Argomento di particolare interesse riveste, in ambito fallimentare, l'individuazione del ***dies a quo*** da cui far decorrere, in capo alla parte non colpita dall'evento interruttivo, il termine per la **riassunzione** ex [articolo 43, comma 3, L.F.](#)

La questione, non avendo nel corso del tempo conseguito un principio unanimemente condiviso, è stata sottoposta anche alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12154/2021, attraverso una ricognizione sistematica dell'istituto giuridico citato, hanno individuato il ***dies a quo di decorrenza del termine***.

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno rilevato *in primis* che il [comma 3 dell'articolo 43 L.F.](#), introdotto dal D.Lgs. 5/2006, aveva disposto che l'apertura del **fallimento determina l'interruzione di diritto del processo** evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex [articolo 300 c.p.c.](#); successivamente, il comma 4 del medesimo articolo, introdotto con il D.L. 83/2015, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2015, ha disposto che le controversie in cui sia parte un **fallimento devono essere trattate con priorità**.

Si tratta dunque di una **duplice e progressiva operazione legislativa**, volta da un lato ad attenuare, già con l'automaticità dell'interruzione dei processi pendenti, i costi latenti del contenzioso non endoconcorsuale e così, indirettamente, la durata dei fallimenti, oltre che, dall'altro lato, ad istituire regole di trattazione selettiva per tutti i processi in cui assuma la qualità di parte l'organo concorsuale.

Sulla base di tali presupposti, le Sezioni Unite hanno precisato che **la presa di conoscenza "in forma legale"** dell'evento interruttivo costituisce il fatto cui ancorare il ***dies a quo*** del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, evidenziando però che dall'analisi della giurisprudenza di legittimità non era dato rinvenire un'univoca definizione delle relative forme di produzione in capo alle varie parti del processo interrotto della citata conoscenza legale.

I Giudici, infatti, nel corso del tempo hanno cercato di porre l'attenzione sull'accento assunto progressivamente dalla connotazione legale della conoscenza, rilevando che, oltre all'effettività della conoscenza dell'evento interruttivo, **dovevano essere valorizzate non tanto le forme** di produzione *ex ante* idonee a documentare la conoscenza dell'evento in modo preciso, ma principalmente il loro contenuto, indagando sul contesto processuale in cui l'evento interruttivo aveva operato.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, già con la sentenza n. 23675/2014, aveva dedotto *“la **dichiarazione giudiziale** quale elemento indefettibile e generale costitutivo del **dies a quo** per la decorrenza del termine di **riassunzione o prosecuzione**”*, sulla base sia di una maggiore compatibilità di tale strumento con l'[articolo 43, comma 3, L.F.](#), così considerando la specialità della norma rispetto agli [articoli 299, 300, comma 3, e 301, comma 1, c.p.c.](#), sia in quanto esso appare il più idoneo a realizzare, con le specificazioni organizzative qui descritte, quei *“valori-obiettivo di affidabilità, **prevedibilità e uniformità**”* dell'interpretazione delle norme processuali costituenti imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo.

Sul punto, la giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato che *“non v'è nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione”* (Corte di Cassazione, n. 10696/2019).

Considerato che la dichiarazione di interruzione della lite operata dal Giudice è idonea ad esprimere un dato di **idoneità rappresentativa** assoluta rispetto ad ogni mezzo partecipativo dell'evento interruttivo del processo, esiste un perfetto connubio tra le qualità istituzionali della fonte privilegiata e la certezza dell'inerenza del fallimento esattamente al processo su cui incide.

La Suprema Corte, con la **sentenza n. 34898/2022**, ha ripreso il principio giurisprudenziale costante secondo cui *“in caso di **apertura del fallimento**, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., articolo 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'articolo 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., articoli 52 e 93 per le domande di credito, decorre da **quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte**; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'articolo 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”*.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Conferimenti di partecipazioni in neutralità indotta e abuso del diritto***

di **Fabio Giommoni**



Come è noto, il comma 2 dell'[articolo 177 Tuir](#) prevede un **regime di vantaggio per il conferimento di partecipazioni** a fronte del quale la società conferitaria acquisisce o integra il **controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), cod. civ.](#), della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Il beneficio consiste nella **valutazione delle partecipazioni conferite**, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria** per effetto del conferimento stesso (anziché sulla base del valore normale, come ordinariamente previsto dall'[articolo 9 Tuir](#)).

In altri termini, il **valore di realizzo in capo al conferente** è pari all'**incremento contabile di patrimonio** della conferitaria derivante sia dall'aumento di capitale deliberato a seguito del conferimento, sia dall'eventuale sovrapprezzo.

Pertanto, nel caso in cui tale aumento di patrimonio netto complessivo (capitale e riserva) è fatto coincidere con la somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite, l'operazione è **fiscalmente neutra** per il conferente. In tal senso il regime in oggetto viene definito a "**neutralità indotta**" o a "**realizzo controllato**".

Il **comma 2-bis** dell'[articolo 177 Tuir](#) (introdotto dall'[articolo 11-bis D.L. 34/2019](#)) prevede che il regime di realizzo controllato si applichi anche ai **conferimenti relativi a partecipazioni che non consentono di acquisire il controllo** ma che, comunque, superano la soglia per essere considerate "qualificate" (ovvero che rappresentano una **percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%**, o una **partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno su mercati regolamentati). Altra condizione richiesta è che la società conferitaria sia **unipersonale**.

Per le **holding** la soglia di qualificazione deve essere verificata in capo a tutte le società partecipate, per cui non è possibile beneficiare del predetto regime se la holding detiene, a sua volta, partecipazioni inferiori alla **soglia di qualificazione**.

Inoltre, è previsto che, per la successiva cessione delle partecipazioni qualificate, da parte della società conferitaria, il **periodo di possesso** ai fini dell'applicazione della "pex" ([articolo 87, comma 1, lett. a, Tuir](#)) è **esteso fino al 60° mese precedente** quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni (ovvero dura 5 anni).

Invece, nel caso di **conferimento di partecipazioni di controllo ex articolo 177, comma 2, Tuir**, l'"holding period" ai fini della "pex" rimane quello **ordinario di 12 mesi** ([risposta ad interpello n. 199 del 22.03.2021](#)).

Potendo essere realizzato in **neutralità fiscale**, il conferimento di partecipazioni ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'[articolo 177 Tuir](#) è un'operazione particolarmente utile per **realizzare riassetti societari**; tuttavia, proprio perché comporta un beneficio fiscale è necessario chiedersi se e quando può essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come un'operazione elusiva.

Il riferimento è rappresentato dalla nota disciplina fiscale dell'**abuso del diritto**, contenuta nell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale *"configurano abuso del diritto una o più operazioni **prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"*.

Sono considerate **operazioni prive di sostanza economica** i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, **inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali**.

Sono indici di mancanza di sostanza economica la **non coerenza** della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la **non conformità** dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

I vantaggi fiscali indebiti sono rappresentati da benefici, anche non immediati, realizzati **in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario**.

**Non** si considerano in ogni caso **abusive** le operazioni giustificate da **valide ragioni extrafiscali non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

Infine, il comma 4 del citato articolo 10-bis contiene il fondamentale principio in base al quale resta ferma la **libertà di scelta del contribuente** tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il conferimento di partecipazioni in neutralità indotta ai



sensi dei commi 2 e 2-bis dell'[articolo 177 Tuir](#) non può essere, di per sé, considerato elusivo, ma il **potenziale rischio di elusione** aumenta nel caso in cui sia parte di una **più ampia e articolata operazione diretta ad ottenere un indebito risparmio di imposta**, aggirando le regole dell'ordinamento.

La caratteristica tipica dell'elusione, infatti, è che in genere non si esaurisce in una sola operazione ma si basa su una **pluralità di atti** tra loro coordinati.

Sui possibili profili elusivi del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato si è espressa l'Agenzia delle entrate con **diverse risposte ad interpello pubblicate tra il 2018 e il 2022**.

Innanzitutto, con le [risposte ad interpello n. 199/2021 e n. 215/2022](#) è stato confermato che il **conferimento** di partecipazioni da parte di persone fisiche **in una "newco" holding** non può essere considerato elusivo se preordinato alla percezione, da parte della società conferitaria, di dividendi in esenzione (articolo 89 Tuir) o alla **successiva vendita della partecipazione** nella società conferita in regime "pex" (articolo 87 Tuir), in quanto tali vantaggi fiscali, rispetto al caso di assenza del conferimento, sono conseguenza di quanto **ordinariamente previsto dal sistema fiscale in merito alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze** e l'opzione di riorganizzare le partecipazioni tramite una holding rientra tra le **dinamiche di libera scelta del contribuente**.

Con la [risposta n. 374/2022](#) è stato confermato che **non è elusivo acquistare una piccola quota di partecipazione**, oltre a quella già detenuta (ad esempio l'1%, oltre al 50% già in possesso) al fine di raggiungere la percentuale di controllo di diritto per poter poi realizzare un conferimento in neutralità indotta ai sensi dell'articolo 177, comma 2, Tuir.

Allo stesso modo, con le [risposte n.429/2020 e n. 450/2022](#) l'Agenzia delle entrate ha ammesso che è lecito **dismettere alcune partecipazioni di minoranza** per far sì che si rispetti il **requisito della partecipazione qualificata** in capo ad una holding ai fini della successiva realizzazione di un conferimento ai sensi dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#).

In sostanza, il contribuente può realizzare una serie di **operazioni di compravendita di partecipazioni prodromiche alla creazione delle condizioni** che consentono di effettuare un successivo **conferimento a realizzo controllato** ex [articolo 177 Tuir](#).

Più complesso è il caso in cui il conferimento di partecipazioni sia preceduto o sia seguito da una **scissione** societaria.

Con la [risposta ad interpello n. 148/2019](#) è stata considerata **lecita** un'operazione che prevedeva il conferimento ex articolo 177, comma 2, Tuir, da parte di 2 persone fisiche, delle partecipazioni di una società Alfa nella newco Beta e la successiva scissione totale di Alfa, ovvero della società le cui partecipazioni erano state oggetto di conferimento.

Anche la [risposta ad interpello n. 496/2022](#) non ha ritenuto **elusiva la scissione non proporzionale** di una società Alfa dopo che le sue partecipazioni erano state conferite in neutralità indotta nella società Beta.

Con la [risposta n. 225/2021](#) è stata considerata **lecita** una riorganizzazione societaria attuata attraverso la creazione di alcune società a seguito di scissioni societarie e il successivo conferimento (in neutralità indotta ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#)) delle partecipazioni di controllo detenute in dette società, dai membri della stessa famiglia, a favore di una subholding di nuova costituzione.

Invece, la [risposta ad interpello n. 30/2018](#) ha affrontato il caso di una società partecipata da 4 soci ciascuno con una partecipazione del 25%, i quali conferivano dette partecipazioni (complessivamente di controllo) in una holding Alfa, che poi realizzava una scissione non proporzionale con la creazione di 4 società beneficiare ognuna delle quali veniva attribuita al 100% a ciascun socio persona fisica.

Completate tali operazioni, **ciascuna holding “personale” risultava titolare del 25% della società conferita.**

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto **elusiva** detta operazione in quanto, in assenza del conferimento di partecipazioni in Alfa, i 4 soci **non avrebbero potuto creare delle holding personali in neutralità indotta** ai sensi del [comma 2, articolo 177, Tuir](#), perché detenevano singolarmente **partecipazioni non di controllo** (25%), mentre la norma richiede l'acquisto o l'integrazione della **maggioranza della società conferita** (all'epoca non era stato ancora introdotto il comma 2-bis che, come detto, consente ora la creazione di holding unipersonali in neutralità indotta a fronte del conferimento di partecipazioni solo qualificate).

In conclusione, pare **legittima la scissione della società conferita** (ovvero quella le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento); ciò **sia prima che dopo che è stato realizzato il conferimento in neutralità indotta**. Infatti, tale operazione **non può essere considerata elusiva** dato che, se la scissione della società fosse stata realizzata in assenza del (precedente o successivo) conferimento delle sue partecipazioni in altra società, il risultato finale in termini di assetto organizzativo sarebbe risultato il medesimo.

Invece, è a rischio elusione la **scissione non proporzionale della società conferitaria** (ovvero quella in cui sono conferite le partecipazioni), qualora tale operazione comporti la creazione di due o più società che non si sarebbe potuto creare direttamente da parte dei soci persone fisiche utilizzando il regime di **neutralità**.